



APIINDUSTRIA
associazione per l'impresa

PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Banche: la "Guida" del Garante privacy per l'uso dei dati dei clienti

Informazioni sempre esatte ed aggiornate, richiesta di documenti di riconoscimento solo nei casi indispensabili, distanze di cortesia, adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali, rigoroso rispetto dei casi nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie.

Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante nelle Linee guida sul "trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario", adottate anche tenendo anche conto delle segnalazioni e dei reclami presentati all'Autorità da parte di numerosi clienti insoddisfatti di come venivano tutelati i loro dati personali.

Il provvedimento a carattere generale (G.U. n. 273 del 23 novembre e consultabile sul sito www.garanteprivacy.it), di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, fissa le garanzie per il corretto uso dei dati personali dei clienti da parte degli istituti bancari e degli operatori postali, quando operano nell'ambito bancario e finanziario. E affronta diversi aspetti che regolano il rapporto tra banca e cliente: i casi specifici nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza da rispettare, le modalità con le quali le banche devono soddisfare le richieste di accesso dei clienti ai propri dati personali o quelle per informarli sull'uso che viene fatto di questi dati.

A tutela dei clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che:

- le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l'interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da un rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca;
- le banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per dare particolari ordini e istruzioni o nei servizi di "telephone banking", ma devono informare gli interessati. È necessario adottare misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni;
- il personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli;
- le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte ed aggiornate;
- il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere oscurati);
- nel caso in cui dare l'informativa singolarmente a ciascun cliente comporti un impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di cessione di sportelli), la banca può assolvere tale obbligo pubblicando l'informativa sulla Gazzetta Ufficiale.

"Il Garante prosegue così la sua opera di chiarificazione in un altro importante settore - dichiara Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento - "Dopo la sanità, il recupero crediti, la vita condominiale, il rapporto di lavoro, le imprese, anche per le banche, dove molteplici sono state le segnalazioni da parte dei cittadini, l'Autorità ha emanato una "Guida" per garantire i principi di correttezza, liceità e proporzionalità nell'uso dei dati personali. Evitare richieste ad alta voce, assicurare distanze di cortesia, poter conoscere tutto ciò che riguarda le proprie operazioni, pretendere la più assoluta riservatezza, sapere se le telefonate sono registrate, sono diritti sul cui pieno rispetto il Garante vigilerà con rigore".

Roma, 28 novembre 2007

Informatica & Privacy
Dott. Gioachino Roccaro
g.rocchio@apindustria.bs.it

Aderente a:

Apilsimbarda

CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it